CAMERA DEI DEPUTATI N. 2372-*bis*-C

RELAZIONE GENERALE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

Presentata alla Presidenza il 20 dicembre 1996

(Relatore per la maggioranza: **CHERCHI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

il 15 novembre 1996 (v. stampato Senato n. 1704)

MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 16 dicembre 1996

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(PRODI)

DAL MINISTRO DEL TESORO E DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(CIAMPI)

E DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(VISCO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA E GLI AFFARI REGIONALI
(BASSANINI)

CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(TREU)

CON IL MINISTRO DELLA DIFESA
(ANDREATTA)

CON IL MINISTRO DELL'INTERNO
(NAPOLITANO)

CON IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
(BURLANDO)

CON IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
(MACCANICO)

CON IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
(PINTO)

E CON IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(DI PIETRO)

—

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 17 dicembre 1996

N.B. — La V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione) il 20 dicembre 1996 ha deliberato di riferire favorevolmente sui testi approvati dal Senato. In pari data la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente.
Per i testi del Senato, ai quali la Commissione non ha apportato modificazioni, si rinvia allo stampato A.C. 2372-*bis*-B.

INDICE

PARERI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI *Pag.* 5

I COMMISSIONE PERMANENTE » 7
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

III COMMISSIONE PERMANENTE » 8
(Affari esteri e comunitari)

IV COMMISSIONE PERMANENTE » 9
(Difesa)

VI COMMISSIONE PERMANENTE » 10
(Finanze)

VII COMMISSIONE PERMANENTE » 11
(Cultura, scienza e istruzione)

VIII COMMISSIONE PERMANENTE » 12
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

IX COMMISSIONE PERMANENTE » 13
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

X COMMISSIONE PERMANENTE » 14
(Attività produttive, commercio e turismo)

XI COMMISSIONE PERMANENTE » 18
(Lavoro pubblico e privato)

XII COMMISSIONE PERMANENTE *Pag.* 20
(Affari sociali)

XIII COMMISSIONE PERMANENTE » 21
(Agricoltura)

XIV COMMISSIONE PERMANENTE » 22
(Politiche dell'Unione Europea)

PARERI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

PAGINA BIANCA

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

La I Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge n. 2372-*bis*-B, esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si rileva che il comma 114 dell'articolo 3 appare in contrasto con le disposizioni statutarie della regione Trentino-Alto Adige, in quanto le province autonome di Trento e di Bolzano hanno competenze proprie di rilievo esclusivo sulla materia ivi disciplinata.

III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

La III Commissione,

esaminato per le parti di propria competenza il disegno di legge n. 2372-*bis*-B, esprime

PARERE FAVOREVOLE

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

La IV Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge « Misure di razionalizzazione della finanza pubblica », n. 2372-*bis*-B, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato, esprime

PARERE FAVOREVOLE

VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

La VI Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2372-*bis*-B, per le parti di propria competenza, esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

il comma 114 dell'articolo 3 sia modificato, con un provvedimento successivo, ripristinando il disposto del comma 26 dell'articolo 61 del testo approvato dalla Camera in prima lettura, a tutela delle particolari condizioni di autonomia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

La VII Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge n. 2372-*bis*-B, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, esprime

PARERE FAVOREVOLE

VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge n. 2372-*bis*-B, esprime

PARERE FAVOREVOLE

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

La IX Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge n. 2372-*bis*-B, « Misure di razionalizzazione della finanza pubblica », già approvato dalla Camera e modificato dal Senato, esprime

PARERE FAVOREVOLE

X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

La X Commissione,

esaminato il disegno di legge « Misure di razionalizzazione della finanza pubblica » (A.C. 2372-*bis*-B);

osservato che le proposte e le iniziative derivanti dal serrato lavoro parlamentare, sia alla Camera che al Senato, per assicurare ai settori della piccola e media impresa stanziamenti più adeguati ed iniziative legislative per l'ammodernamento e per la tutela dei settori della piccola e media impresa, hanno avuto risultati positivi;

constatato che è stata introdotta una deroga al regime di non cumulabilità tra pensione e lavoro, per i lavoratori autonomi, al fine di incentivare l'assunzione di nuovo personale, anche attraverso una riduzione di 10 punti percentuali sui contributi, qualora gli interessati siano in possesso dei requisiti di età e di contribuzione per l'accesso al pensionamento di anzianità;

che il Ministero del lavoro dovrà definire con successivi decreti, nuove misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito di processi di ristrutturazione aziendali e settoriali e per fronteggiare situazioni di crisi di enti e di aziende pubblici e privati, erogatori di servizi di pubblica utilità, anche per le categorie ed i settori di impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali;

che è stata introdotta una parziale modifica del comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697 e della legge n. 426 del 1971 (Disciplina del commercio) che prevede l'aumento da due a quattro esercizi per consentire l'accorpamento con superficie fino a 600 mq. e consente che l'attuale possibilità di ampliamento con sola comunicazione al Sindaco, fino al raddoppio della superficie, sia invece contenuta entro un massimo del 20 per cento per una sola volta;

che nell'ambito delle risorse statali attribuite per la realizzazione di investimenti pubblici e rimaste in tutto o in parte inutilizzate, il CIPE possa destinare una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire per il finanziamento di un fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale S.p.A. allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti dì credito a favore delle piccole e medie imprese;

che 100 miliardi saranno destinati all'integrazione del Fondo centrale di garanzia istituito presso l'Artigiancassa S.p.A. e che, con una nuova disposizione, il Governo è intervenuto ad ampliare il raggio di azione dell'Artigiancassa S.p.A., prevedendo inoltre che la garanzia del fondo centrale di cui alla legge n. 1068 del 1964, venga trasformata da sussidiaria in integrativa e possa essere concessa su operazioni a favore delle imprese artigiane effettuate dalla banche e da altri intermediari finanziari, compresi i confidi artigiani, ed infine che a valere sul medesimo fondo l'Artigiancassa possa anche prestare fideiussioni;

che con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro, del Bilancio e della programmazione economica, delle Finanze e del Lavoro e della previdenza sociale, sentite le competenti Commissioni parlamentari, saranno adottate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, disposizioni volte a favorire la cessione incentivata di impresa, norma finalizzata ad allargare l'ambito soggettivo entro il quale far rientrare il fenomeno della trasmissione d'impresa, senza limitarlo alla sola modalità della successione ereditaria per favorire la tutela e la continuità di aziende valide che altrimenti sarebbero destinate alla chiusura;

che il provvedimento accoglie la definizione e l'ambito di applicazione di interventi di sviluppo regolati sulla base di accordi tra soggetti pubblici e privati che implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle province autonome quali la programmazione negoziata, l'intesa istituzionale di programma, l'accordo di programma quadro, il patto territoriale, il contratto di programma, il contratto d'area;

che in tale ambito è stata introdotta una norma riguardante le iniziative produttive intraprese a decorrere dal i gennaio 1997, nei territori di cui all'articolo 1, comma 1 lettera a) del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32 e che a tali attività è riconosciuto per l'arino di inizio di attività e per i due successivi, un credito d'imposta pari, per ciascun anno, al 50 per cento dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, nonché l'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'imposta locale sui redditi riferibili proporzionalmente al reddito d'impresa o derivante dall'esercizio di arti e professioni dell'anno cui compete;

che ad usufruire delle predette agevolazioni saranno coloro che avendo età inferiore a 32 anni presentano per la prima volta la dichiarazione di inizio d'attività, coloro che fruiscono di trattamento di integrazione salariale, i disoccupati, i portatori di handicap, coloro che iniziano attività nel campo dell'efficienza energetica e della pro-

mozione di fonti rinnovabili di energia o assimilate, nel campo della raccolta differenziata e del riciclaggio dei rifiuti, nel campo del risanamento idrogeologico del territorio o comunque per il ripristino ambientale, nel campo della progettazione e attuazione di interventi per la riqualificazione, la manutenzione o il restauro dei centri storici per la produzione di beni ai quali è assegnato il marchio di qualità ecologica ed infine alle iniziative produttive intraprese anche in forma associata e alle aziende coniugali non gestite in forma societaria;

che si prevede inoltre che il CIPE destini una quota, pari a 100 miliardi per i settori del commercio e del turismo, nell'ambito delle somme derivanti dai mutui di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n.4 15, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n.488;

che dai commi 216 fino al 224, si modificano, ampliandoli, i soggetti beneficiari del fondo speciale per il credito alla cooperazione e si aumentano le risorse, a partire dall'anno 1995 e fino al 1997, per un totale di 130 miliardi e che infine il fondo acquisisce carattere permanente ordinario, superando in tal modo le precedenti caratteristiche di fondo temporaneo e speciale;

rilevato che in ambito fiscale si è provveduto a definire i prelievi straordinari necessari per accelerare il riequilibrio dei conti pubblici e conseguire gli obiettivi richiesti dai parametri di Maastricht per l'avvio dell'Unione monetaria, chiarendone l'ambito di applicazione i principi ed i criteri applicativi;

che è stato modificato il testo unico delle imposte sui redditi, chiarendo alcuni dubbi interpretativi in merito al fatto che non costituisce realizzo di plusvalenze il trasferimento di azienda dall'imprenditore individuale ai propri familiari per causa di morte o per atto gratuito e precisando che nei confronti di questi ultimi, l'azienda è assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa, garantendo in tal modo la continuità dell'azienda anche sotto il profilo fiscale;

che, attraverso una serie di deleghe il Governo viene autorizzato a provvedere:

alla semplificazione degli adempimenti formali posti a carico dei contribuenti e allo snellimento ed accelerazione delle procedure di controllo e di rimborso espletate dagli uffici dell'amministrazione finanziaria sulle dichiarazioni presentate;

alla delegificazione di adempimenti contabili e formali dei contribuenti in relazione allo sviluppo degli studi di settore e alla possibilità di impiego di nuove tecnologie per il trattamento e la conservazione delle informazioni acquisite;

al riordino della finanza regionale e locale e all'avvio del decentramento fiscale verso le regioni, con l'istituzione dell'IREP e la soppressione di numerose imposte, che in tale ambito è stata accolta la richiesta di sopprimere la prevista istituzione di una nuova imposta di soggiorno;

alla riduzione di adempimenti contabili per i contribuenti di minori dimensioni e per la determinazione forfettaria dell'imposta sul valore aggiunto, del reddito e dell'imposta sul reddito per i contribuenti marginali;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

L'XI Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge collegato alla manovra finanziaria recante misure di razionalizzazione della Finanza Pubblica;

considerate le modificazioni apportate durante l'esame del provvedimento presso il Senato della Repubblica, con particolare riferimento alle materie attinenti la competenza istituzionale della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

nella previsione di misure di politica attiva di sostegno del reddito e della occupazione, per i settori che ne sono privi, definita ai sensi della delega attribuita al Governo dal comma 28 dell'articolo 1 del provvedimento in esame, è opportuna l'individuazione di misure con caratteristiche nuove e peculiari per i settori di impresa privi dei tradizionali strumenti di sostegno al reddito, anche attraverso il coinvolgimento delle parti sociali;

nella regolamentazione degli accordi di programmazione degli interventi a sostegno dello sviluppo definita al sensi del comma 203 dell'articolo 2 del provvedimento in esame è necessaria l'introduzione di elementi di chiarificazione e di distinzione delle funzioni e delle attribuzioni stabilite per gli istituti del patto territoriale e del contratto d'area, che collegano i patti territoriali alla funzione di stimolo e di promozione dello sviluppo attraverso l'attivazione dei soggetti e degli agenti locali e individuano nei contratti d'area la strumentazione idonea per completare gli interventi di ristrutturazione dell'apparato industriale nelle aree di crisi;

nella individuazione, definita dal comma 192 dell'articolo 1, delle condizioni per l'accesso alla riduzione sui contributi dovuti pari a 10

punti percentuali per il lavoratore autonomo in possesso dei requisiti di età e di contribuzione per l'accesso al pensionamento di anzianità che rinunci al pensionamento, l'affiancamento di un socio nell'esercizio di attività di impresa si deve intendere anche in relazione alla possibilità di utilizzo da parte del lavoratore autonomo dell'istituto della cessione incentivata all'impresa di cui ai commi 30 e 31 dell'articolo 3 del provvedimento in esame.

XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge n. 2372-*bis*-B recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, esprime

PARERE FAVOREVOLE

XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

La XIII Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge n. 2372-*bis*-B recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica;

valutate positivamente le modifiche introdotte dal Senato della Repubblica in materia di oli combustibili (articolo 2, comma 126), di regime comunitario di produzione lattiera (articolo 2, commi 170, 173 e 174) e di concorsi ippici (articolo 3, comma 77), esprime

PARERE FAVOREVOLE

XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione Europea)

La XIV Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2372-*bis*-B, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, esprime

PARERE FAVOREVOLE

PAGINA BIANCA

DDL13-2372bisC
Lire 1000